

CGIL

FISAG
UNICREDIT

Guida ai diritti dei MALATI ONCOLOGICI E DEI LORO FAMILIARI

INFORMAZIONI UTILI SUI DIRITTI DEL MALATO
AFFETTO DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE E INVALIDANTI

RICHIESTA DELL'INVALIDITÀ CIVILE

Per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge e dal Ccnl occorre ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap in situazione di gravità .

- Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante per il rilascio del certificato introduttivo. Il certificato medico ha validità 3 mesi.
- Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Questo certificato viene compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il collega deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.
- Una volta in possesso del certificato introduttivo del medico curante, il collega può presentare la domanda di accertamento. Può farlo autonomamente sul sito dell'Inps on line oppure attraverso i patronati. Potete rivolgervi al Patronato INCA-CGIL; l'indicazione delle Sedi è reperibile sul sito www.inca.it. In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
- Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi la data disponibile per la visita per l'accertamento presso la Commissione della ASL competente. L'accertamento sanitario deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda (art.6 comma 3-bis, L.80/2006)
- Se il medico certifica l'impossibilità del malato di presentarsi per la visita della commissione medica Asl-Inps la visita viene effettuata a domicilio o presso un luogo di momentanea residenza.
- All'esito dell'accertamento viene inviato un verbale provvisorio (in attesa di quello definitivo) che potrai utilizzare immediatamente per richiedere tutti i benefici previsti dalla legge per i malati oncologici .
- In caso di mancato o erroneo riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio, contro l'Inps, entro 180 giorni – a pena decadenza – dalla notifica del verbale sanitario.

A CHI PUOI RIVOLGERTI PER AVERE INFORMAZIONI SUI TUOI DIRITTI E ADEMPIMENTI

Puoi rivolgerti direttamente al tuo **Rappresentante Sindacale FISAC CGIL**, al tuo HR di competenza o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Inoltre il tuo medico di base, il Patronato INCA CGIL e le Associazioni di Volontariato sono al servizio delle persone affette da patologia oncologica e delle loro famiglie e possono darti tutte le informazioni necessarie per esercitare i tuoi diritti.





i diritti e gli adempimenti nel caso di MALATTIA ONCOLOGICA

DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DA FULL TIME IN PART TIME

Il lavoratore/lavoratrice affetto/a da patologia oncologica ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale (art.8 comma 3 D.lgs. 81/2015), qualora, anche per gli effetti invalidanti delle terapie salvavita, si abbia una riduzione delle capacità lavorative.

Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di richiedere di trasformare nuovamente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Hanno anche diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e serve il loro consenso per il trasferimento in un'altra sede (Art.33 commi 5-6 legge 104/92).

CONGEDI SPETTANTI AL MALATO ONCOLOGICO

Se viene riconosciuta un'invalidità civile superiore al 50%, si ha diritto ad un periodo di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato d'invalidità della durata di 30 giorni all'anno, da fruire anche in maniera frazionata (art.7 d.lgs. 119/2011). Questo congedo non rientra nel periodo di comporto. È concesso e retribuito dal datore di lavoro a seguito di richiesta del dipendente accompagnata da idonea documentazione, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

In caso di trattamenti terapeutici continuativi, il lavoratore non è obbligato a produrre in ogni circostanza la giustificazione dell'assenza, in quanto la medesima può essere prodotta un'unica volta mediante un'attestazione cumulativa.

Permessi previsti dalla legge 104/92 - Il riconoscimento della situazione di handicap grave determina la possibilità di fruire di diverse agevolazioni lavorative sia da parte della lavoratrice/lavoratore in situazione di handicap sia da parte della lavoratrice/lavoratore che assiste un familiare con handicap.

Lavoratrice/Lavoratore disabile:

- 3 giorni di permesso mensili frazionabili in ore;
- 2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore.

Lavoratrice/Lavoratore che presta assistenza:

- 3 giorni di permesso frazionabili in ore.

visite fiscali

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

L'obbligo di reperibilità non sussiste se l'assenza è connessa a:

- patologie gravi che richiedano terapie salvavita comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.

ESENZIONE TICKET

Il malato oncologico ha diritto:

- all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle patologie di cui è affetto e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci;
- all'esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia in caso di riconoscimento del 100% di invalidità civile;
- al contrassegno disabili con una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta rilasciata dalla ASL;
- a detrazioni fiscali, se in situazione di handicap, come quelle relative all'acquisto di veicoli, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza o all'eliminazione delle barriere architettoniche.

MALATTIA E COMPORIO NELLE PREVISIONI DEL CCNL

Art. 57 – Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non retribuita – Congedo matrimoniale

5. Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.

Art. 58 – Malattie e infortuni

1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per:

Anzianità	Mesi
a) fino a 5 anni	6
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	8
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	12
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	15
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni	18
f) oltre i 25 anni	22

2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:



a) fino a 5 anni	8 mesi
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	10 mesi
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	14 mesi
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	18 mesi
e) da oltre i 20 anni e fino a 25 anni	22 mesi
f) oltre i 25 anni	24 mesi

5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.

I DIRITTI DEI FAMIGLIARI

famigliari dell'ammalato hanno diritto :

- Ad un permesso retribuito di 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
- Ad un permesso di 3 giorni lavorativi all'anno.
- Ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino ad un massimo di 2 anni, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza di colui che presta assistenza.

I famigliari possono usufruire del suddetto periodo di congedo straordinario retribuito secondo il seguente ordine di preferenza:

- Coniuge convivente del malato (non ricoverato) portatore di handicap in situazione di gravità.
- Genitori (naturali, adottivi e affidatari) anche non conventi, in caso di mancanza o di decesso del coniuge o in presenza di altre cause impeditive.
- Figlio convivente sempre che gli altri famigliari siano impossibilitati a fruire del congedo per fornire assistenza.
- Fratello o sorella conviventi con il portatore di handicap grave, in caso di decesso o di impossibilità delle altre categorie di familiari sopra indicate.

È riconosciuta a lavoratrici e lavoratori la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di pa-

tologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative riguardanti il coniuge, i figli o genitori, ovvero nel caso di assistenza una persona **convivente** con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. (art.8 comma 4 D.lgs. 81/2015)



CGIL



Contattaci!

e-mail: fisacunicredit@fisacunicredit.eu

web: <http://www.unicredito.fisac.cgil.it>

facebook: <https://www.facebook.com/FisacUnicredit>